

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento dispone l'apertura di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di ovini e caprini vivi e di carni ovine e caprine relativamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011.

*Articolo 2*

I dazi doganali applicabili ai prodotti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, i codici NC, i paesi di origine, elencati per gruppi di paesi, e i numeri d'ordine sono indicati nell'allegato.

*Articolo 3*

1. I quantitativi, espressi in «equivalente peso carcassa», per le importazioni di prodotti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, sono indicati nell'allegato.

2. Per il calcolo dell'equivalente peso carcassa dei quantitativi di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti:

- a) animali vivi: 0,47;
- b) carni di agnello e di capretto disossate: 1,67;
- c) carni disossate di pecora e di capra, escluse le carni di capretto, e miscugli delle medesime: 1,81;
- d) prodotti non disossati: 1,00.

Per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.

*Articolo 4*

In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 i contingenti tariffari fissati nell'allegato del presente regolamento sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. Non sono richiesti titoli di importazione.

*Articolo 5*

1. Per beneficiare dei contingenti tariffari indicati nell'allegato, è presentata alle autorità doganali dell'Unione una prova

di origine valida, rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci di cui trattasi.

L'origine dei prodotti soggetti a contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nell'Unione.

2. La prova di origine di cui al paragrafo 1 è la seguente:

- a) nel caso dei contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è quella specificata in detto accordo;
- b) nel caso di altri contingenti tariffari, si tratta di una prova stabilita in conformità all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e, in aggiunta agli elementi specificati in detto articolo, dei dati seguenti:
  - il codice NC (almeno le prime quattro cifre),
  - il numero o i numeri d'ordine del contingente tariffario di cui trattasi,
  - il peso netto totale per ciascuna categoria di coefficiente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;
- c) se i contingenti di un paese rientrano nei casi indicati alle lettere a) e b) e sono raggruppati, la prova è quella indicata alla lettera a).

La prova di origine di cui alla lettera b), se presentata come documento giustificativo per una sola dichiarazione di immissione in libera pratica, può contenere più numeri d'ordine. In tutti gli altri casi essa contiene un solo numero d'ordine.

*Articolo 6*

Il regolamento (UE) n. 1234/2009 è abrogato.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2010.

Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Dacian CIOLOŞ  
Membro della Commissione

